I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 397/81 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1981

che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione, volta all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 [3],

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81, conviene fissare le tabelle degli stipendi risultanti dall'articolo 1 di detto regolamento nonché gli altri elementi indicati nella proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1980:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi di base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 360	226 766	238 172	249 578	260 984	272 390		
A 2	191 189	202 072	212 955	223 838	234 721	245 604		
A 3/LA 3	158 446	167 967	177 488	187 009	196 530	206 051	215 572	225 093
A 4/LA 4	133 214	140 645	148 076	155 507	162 938	170 369	177 800	185 231
A 5/LA 5	109 970	116 440	122 910	129 380	135 850	142 320	148 790	155 260
A 6/LA 6	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
A 7/LA 7	81 985	86 032	90 079	94 126	98 173	102 220		
A 8/LA 8	72 587	75 484						
B 1	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
B 2	82 522	86 358	90 194	94 030	97 866	101 702	105 538	109 374
B 3	69 317	72 510	75 703	78 896	82 089	85 282	88 475	91 668
B 4	60 037	62 806	65 575	68 344	71 113	73 882	76 651	79 420
B 5	53 736	55 976	58 216	60 456				
C 1	61 223	63 668	66 113	68 558	71 003	73 448	75 893	78 338
C 2	53 336	55 576	57 816	60 056	62 296	64 536	66 776	69 016
C 3	49 800	51 717	53 634	55 551	57 468	59 385	61 302	63 219
C 4	45 043	46 845	48 647	50 449	52 251	54 053	55 855	57 657
C 5	41 594	43 270	44 946	46 622				
D 1	46 914	48 940	50 966	52 992	55 018	57 044	59 070	61 096
D 2	42 834	44 632	46 430	48 228	50 026	51 824	53 622	55 420
D 3	39 891	41 578	43 265	44 952	46 639	48 326	50 013	51 700
D 4	37 764	39 251	40 738	42 225				

b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 119 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 335 franchi belgi ;

— all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 018 franchi belgi è sostituito dall'importo di 4 296 franchi belgi ;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 7 177 franchi belgi è sostituito dall'importo di 7 674 franchi belgi ;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 589 franchi belgi è sostituito dall'importo di 3 837 franchi belgi.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1980 :

a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	215 360	226 766	238 172	249 578	260 984	272 390		
A 2	191 189	202 072	212 955	223 838	234 721	245 604		
A 3/LA 3	158 446	167 967	177 488	187 009	196 530	206 051	215 572	225 093
A 4/LA 4	133 214	140 645	148 076	155 507	162 938	170 369	177 800	185 231
A 5/LA 5	109 970	116 440	122 910	129 380	135 850	142 320	148 790	155 260
A 6/LA 6	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
A 7/LA 7	81 985	86 032	90 079	94 126	98 173	102 220		
A 8/LA 8	72 587	75 484						
B 1	95 140	100 289	105 438	110 587	115 736	120 885	126 034	131 183
B 2	82 522	86 358	90 194	94 030	97 866	101 702	105 538	109 374
B 3	69 317	72 510	75 703	78 896	82 089	85 282	88 475	91 668
B 4	60 037	62 806	65 575	68 344	71 113	73 882	76 651	79 420
B 5	53 736	55 976	58 216	60 456				
C 1	58 478	60 806	63 134	65 462	67 790	70 118	72 446	74 774
C 2	50 975	53 107	55 239	57 371	59 503	61 635	63 767	65 899
C 3	47 644	49 467	51 290	53 113	54 936	56 759	58 582	60 405
C 4	43 152	44 861	46 570	48 279	49 988	51 697	53 406	55 115
C 5	39 870	41 472	43 074	44 676				
D 1	44 943	46 859	48 775	50 691	52 607	54 523	56 439	58 355
D 2	41 059	42 764	44 469	46 174	47 879	49 584	51 289	52 994
D 3	38 261	39 862	41 463	43 064	44 665	46 266	47 867	49 468
D 4	36 225	37 635	39 045	40 455				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipenti base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	103 170	115 749	128 328	140 907
	II	75 114	82 376	89 638	96 900
	III	63 201	66 006	68 811	71 616
B	IV	60 742	66 633	72 524	78 415
	V	47 860	51 011	54 162	57 313
C	VI	45 571	48 221	50 871	53 521
	VII	40 900	42 262	43 624	44 986
D	VIII	36 946	39 117	41 288	43 459
	IX	35 633	36 137	36 641	37 145

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1980, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 2 002 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;

— 3 069 franchi belgi al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale risulta modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1980 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, quale risulta modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1980, la data del 1° luglio 1979 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data del 1° luglio 1980.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0
Svizzera	113,9
Nuova York	108,8
Washington	100,7
Canada	87,7
Giappone	134,2
Grecia	81,2
Turchia	67,2
Spagna	93,9
Portogallo	68,9
Venezuela	123,0
Austria	103,9
Tailandia	120,8
Cile	123,6
Australia	105,9
Iugoslavia	87,2
Algeria	125,0
Marocco	114,9
Tunisia	103,6
Egitto	123,5
Siria	125,4
Giordania	137,9
Libano	131,0
Israele	102,7

2. Con effetto al 1° luglio 1980, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100,0
Danimarca	104,7
Germania	98,6
Francia	97,2
Irlanda	73,4
Italia	75,3
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	96,7
Regno Unito	86,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 [1] sono fissati come segue :

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0
Svizzera	123,4
Giappone	175,0

[1] GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

2. Con effetto al 1° luglio 1980, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	104,0
Danimarca	122,7
Germania	101,1
Francia	106,6
Irlanda	77,6
Italia	89,5
Lussemburgo	104,0
Paesi Bassi	101,1
Regno Unito	82,0

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1980, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 301	612	894	513
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 262	572	855	447
Altri gradi	1 145	535	737	369

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1980, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 12 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 161/80, pari a 5 426, 8 954 e 12 210 franchi belgi, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 5 802, 9 574 e 13 055 franchi belgi.

Articolo 10

I regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80, (CEE, Euratom, CECA) n. 1524/80 [1] e (CEE, Euratom, CECA) n. 1525/80 [2] sono abrogati con effetto al 1° luglio 1980, ad eccezione dell'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [3] viene applicato un coefficiente di 2,038061.

Con effetto al 1° luglio 1980, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 viene applicato un coefficiente di 1,132395, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 2.
(2) GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 3.
(3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS